

FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'

Principio contabile 2

A cura di Carlo Casari

Bologna, 18 marzo 2014

Accertamento delle entrate per competenza secondo il principio della competenza finanziaria potenziata

L'accertamento costituisce la fase dell'entrata attraverso la quale sono verificati e attestati dal soggetto cui è affidata la gestione:

- la ragione del credito;
- il titolo giuridico che supporta il credito;
- l'individuazione del soggetto debitore;
- l'ammontare del credito;
- la relativa scadenza.
- L'accertamento presuppone idonea documentazione e si perfeziona mediante l'atto gestionale con il quale vengono verificati ed attestati i requisiti anzidetti e con il quale si dà atto specificamente della scadenza del credito in relazione a ciascun esercizio finanziario contemplato dal bilancio di previsione.

Entrate di dubbia esazione e Accertamento delle entrate per competenza

- Sono accertate per l'intero importo del credito anche le entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali non è certa la riscossione integrale, quali le sanzioni amministrative al codice della strada, gli oneri di urbanizzazione, i proventi derivanti dalla lotta all'evasione, ecc..
- Per i crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio è effettuato un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, vincolando una quota dell'avanzo di amministrazione.
- A tal fine è stanziata nel bilancio di previsione una apposita posta contabile, denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità" il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata).
- L'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno e genera un'economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

Gradualità nell'applicazione del principio nel bilancio di previsione, ma integralità in sede di rendiconto

- Nel primo esercizio di applicazione del presente principio è possibile stanziare in bilancio una quota almeno pari al 50% dell'importo dell'accantonamento quantificato nel prospetto riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità allegato al bilancio di previsione. Nel secondo esercizio lo stanziamento di bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità è pari almeno al 75% dell'accantonamento quantificato nel prospetto riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità allegato al bilancio di previsione, e dal terzo esercizio l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo.
- In sede di rendiconto, fin dal primo esercizio di applicazione del presente principio, l'ente accantona nell'avanzo di amministrazione l'intero importo del fondo crediti di dubbia esigibilità quantificato nel prospetto riguardante il fondo allegato al rendiconto di esercizio.
- Con riferimento alle entrate che l'ente non considera di dubbia e difficile esazione, per le quali non si provvede all'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, è necessario dare adeguata illustrazione nella Nota integrativa al bilancio.

Calcolo del fondo crediti dubbia esigibilità per il bilancio preventivo

- calcolare, per ciascuna entrata di dubbia esigibilità la media tra incassi in c/competenza e accertamenti degli ultimi 5 esercizi (Per le entrate che negli esercizi precedenti all'adozione di nuovi principi erano state accertate per cassa, il fondo crediti di dubbia esigibilità è determinato sulla base di dati extra-contabili, ad esempio confrontando il totale dei ruoli ordinari emessi negli ultimi cinque anni con gli incassi complessivi (senza distinguere gli incassi relativi ai ruoli ordinari da quelli relativi ai ruoli coattivi) registrati nei medesimi esercizi.
- La media può essere calcolata secondo le seguenti modalità:
 - media semplice;
 - rapporto tra la sommatoria degli incassi di ciascun anno ponderati con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio - rispetto alla sommatoria degli accertamenti di ciascuna anno ponderati con i medesimi pesi indicati per gli incassi;
 - media ponderata del rapporto tra incassi e accertamenti registrato in ciascun anno del quinquennio con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio;
- Per ciascuna formula è possibile determinare il rapporto tra incassi di competenza e i relativi accertamenti, considerando tra gli incassi anche le riscossioni effettuate nell'anno successivo in conto residui dell'anno precedente:
$$\frac{\text{incassi di competenza es. } X + \text{incassi esercizio } X+1 \text{ in c/residui } X}{\text{Accertamenti esercizio } X}$$
- In tale fattispecie è necessario slittare il quinquennio di riferimento per il calcolo della media, indietro di un anno.

ESEMPIO DI CALCOLO FCDE BILANCIO PREVISIONALE

ACCERTAMENTI E INCASSI CONTRAVVENZIONI CODICE STRADALE

	2009	2010	2011	2012	2013	media semplice	media ponderata	media ponderata delle percentuali
accertamenti	1,3	1,0	0,9	0,9	0,9	0,98	0,93	
incassi	0,8	0,8	0,7	0,5	0,5	0,64	0,56	
% incassi su a	61,63%	75,34%	82,87%	54,79%	53,18%	65,44%	60,04%	59,77%
% accertamenti non incassati per fondo svalutazione crediti	38,37%	24,66%	17,13%	45,21%	46,82%	34,56%	39,96%	40,23%
previsioni accertamenti 2014			0,86		FCDE	0,30	0,34	0,35

Bologna, 18 marzo 2014

Calcolo del fondo crediti dubbia esigibilità per l'assestamento di bilancio

- A tal fine si confronta la percentuale relativa all'incidenza degli incassi utilizzata per il calcolo del fondo con l'incidenza, rilevata alla data in cui si effettua la verifica:
- degli incassi in c/competenza rispetto agli accertamenti,
- degli incassi in c/competenza rispetto agli stanziamenti.
- Se la minore delle due percentuali rilevate alla data in cui è effettuata la verifica è inferiore, all'incidenza degli incassi utilizzata per il calcolo del fondo è necessario incrementare il fondo, applicando la percentuale utilizzata in occasione della predisposizione del bilancio al maggiore tra lo stanziamento e l'accertamento rilevato alla data in cui si procede all'adeguamento.
- Se la minore delle due percentuali rilevate (l'incidenza degli incassi di competenza rispetto agli accertamenti e l'incidenza di competenza degli incassi rispetto agli stanziamenti) è superiore all'incidenza degli incassi utilizzata per il calcolo del fondo, è possibile ridurre la percentuale da utilizzare per il calcolo del fondo.

Esempio di revisione del Fondo crediti dubbia esigibilità in assestamento

contravvenzioni codice strada

	previsonale	situazione	assestamento		
		assestamento			
stanziamento	0,86		1	incassi/stanziamento	69,77%
accertamento		1		incassi/accertamenti	60,00%
incasso	0,56	0,6		adeguamento FCDE	0,35
%					
incasso/stanziamento	65%			incremento FCDE	0,05
%FCDE	35%		35%		
FCDE	0,30		0,35		

Bologna, 18 marzo 2014

Calcolo del fondo crediti dubbia esigibilità per la redazione del rendiconto

- A tal fine si si provvede:
- b1) a determinare, per ciascuna delle categorie di entrate individuate, l'importo dei residui complessivo come risultano alla fine dell'esercizio appena concluso, a seguito dell'operazione di riaccertamento ordinario di cui all'articolo 7, comma 3, del presente decreto;
- b2) a calcolare, in corrispondenza di ciascun entrata di cui al punto b1), la media del rapporto tra gli incassi (in c/residui) e l'importo dei residui attivi all'inizio di ogni anno degli ultimi 5 esercizi.
- b3) ad applicare all'importo complessivo dei residui classificati secondo le modalità di cui al punto b1) una percentuale pari al complemento a 100 delle medie di cui al punto b2).
- Se il fondo crediti di dubbia esigibilità complessivo accantonato nel risultato di amministrazione (costituito dalle quote del risultato di amministrazioni vincolato nei precedenti esercizi e dall'accantonamento effettuato nell'esercizio cui si riferisce il rendiconto) risulta inferiore all'importo considerato congruo è necessario incrementare conseguentemente la quota del risultato di amministrazione dedicata al fondo crediti di dubbia esigibilità.
- Se il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonata risulta superiore a quello considerato congruo, è possibile svincolare conseguentemente la quota del risultato di amministrazione dedicata al fondo.
- In caso di incapienza del risultato di amministrazione, la quota del fondo crediti di dubbia esigibilità non compresa nel risultato di amministrazione è iscritta come posta a se stante della spesa nel bilancio di previsione.

Bologna, 18 marzo 2014

Esempio a rendiconto

a) esempio di necessità di incremento del FCDE		
riscossioni 2013 c/o residui 2012		0,6
residui attivi 2013		0,4
media 5 anni rapporto incassi conto residui		
e residui attivi inizio anno		80,00%
FCDE 2013 a rendiconto		0,32
FCDE 2013 in assestamento		0,35
decremento fondo		-0,03
a) esempio di necessità di incremento del FCDE		
riscossioni 2013 c/o residui 2012		0,6
residui attivi 2013		0,4
media 5 anni rapporto incassi conto residui		
e residui attivi inizio anno		80,00%
FCDE 2013 a rendiconto		0,32
FCDE 2013 in assestamento		0,3
dincremento fondo		0,02